

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato o, nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili, essere stato completato entro tre anni dalla data di inizio lavori. Nel caso in cui l'intervento di rifacimento preveda anche la realizzazione di nuovi pozzi, il tempo massimo per il completamento dell'intervento è aumentato a cinque anni.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 2.1.1;

b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio degli incentivi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;

c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);

d) una corografia generale che illustri schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.

## 2.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER RIFACIMENTO PARZIALE GEOTERMOELETTRICO

### 2.2.1 Valutazione dell'energia elettrica incentivata per l'ottenimento dei certificati verdi

L'energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in MWh, al generico anno  $i$ -esimo ( $i=1, \dots, n$ ) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è ricavabile dalla formula:

$$E_i = D \cdot [(E_{ai} - E_{10}) + V \cdot E_{10}] \quad (3)$$

I simboli indicati hanno il seguente significato:

$E_i$  è l'energia elettrica incentivata, del generico anno « $i$ » dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;

$E_{10}$  è la produzione storica netta dell'impianto prima del rifacimento parziale di cui al paragrafo 2.1.4, espressa in MWh;

$E_{ai}$  è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico « $i$ », espressa in MWh;

$D$  = coefficiente di gradazione di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto;

$V$  è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico « $C_S$ » dell'intervento di rifacimento parziale;  $C_S$  è il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro per MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo il rifacimento ( $P_d$ ).

La richiesta di rifacimento parziale comporta la non ammissibilità della richiesta di riconoscimento di potenziamento nell'ambito dello stesso intervento.

### 2.2.2 Valore del coefficiente di calcolo V

Per qualsiasi potenza nominale media annua i valori di  $V$  sono calcolati come segue:

•  $V$  variabile linearmente da  $V = 0$  per  $C_S = 0$ , sino ad un massimo di  $V_{\max} = 0,75$  per  $C_S \geq 1,5$  M€/MW (milioni di euro per MW).

